



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E STAGE

Tra

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

YK S.n.l.

(denominazione dell'Ente)

con sede legale in NAPOLI via
MIGUEL PERVANTES 52 cap. 80133 c.f. 09798101219

VITTORIO CARLUOMAGNO, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Presidente/Responsabile
13/04/1963 nato a NAPOLI il
Oggetto Sociale - Codice Ateco _____

Premesso

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Università promuove il tirocinio quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati finalizzato all'acquisizione di nuove competenze e all'arricchimento del curriculum vitae. L'Università può attivare tirocini/stage curriculari in impresa a beneficio di studenti universitari e tirocini/stage extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento) finalizzati alla collocazione/ricollocazione di soggetti in età da lavoro, di disabili, di persone svantaggiate.

Che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 25 maggio 2017, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 25 a 29 bis del Regolamento 9/2010 e ss.mm.ii.

Che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 33 del 7 maggio 2018 (delibera n. 103 del 20/02/2018) le nuove disposizioni in materia di formazione professionale recanti modifiche al regolamento precedente e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 25 maggio 2017, ha adottato le nuove "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini".

Che il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale e dell'art. 2 del D.M. 142/98, a promuovere tirocini in Campania per soggetti appartenenti alle categorie indicate nelle predette discipline normative. In relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a. che è in regola
 - Con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - Con l'applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale;
 - Con gli obblighi della Legge 68/99.
- b. Di non aver in corso procedure concorsuali,
 - Che sono in corso procedure concorsuali, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;
- c. Che il tirocinante non verrà impiegato per
 - Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
- d. Che non saranno ospitati tirocinanti
 - Che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi (solo nei casi di tirocinio **extracurriculare**);
 - Per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
 - Per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
 - Per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene e si stipula per quanto segue:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti e/o laureati per le tipologie di tirocinio/stage contemplate dal regolamento regionale 9/2010 ss.mm.ii., dalla legge 196/97 e successivo decreto attuativo D.M. 142/98.

Art. 2

1. Il soggetto ospitante dichiara di collaborare con l'Università per l'attivazione di tirocini selezionando una o entrambe le seguenti tipologie previste dalla disciplina vigente:

- Tirocini/stage disciplinati dalla L. 196/97 e successivo decreto attuativo denominati tirocini/stage formativi e di orientamento curricolari da svolgersi durante 1) percorsi di studio universitari (connessi a CFU o fuori dal piano di studi) e 2) corsi di perfezionamento o master. Ai sensi dell'art. 18, co° 1, lettera d della L. 196/97, "le predette tipologie non costituiscono rapporto di lavoro, essendo a titolo gratuito". La finalità del tirocinio curricolare è quella di perfezionare il processo di apprendimento e di formazione consentendo momenti di alternanza tra studio e pratica esperienziale;**
- Tirocini/stage disciplinati dal nuovo Regolamento Regionale della Campania denominati extracurricolari, per le categorie indicate nell'art. 24 bis, n. 4 del regolamento regionale.**

2. Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio/stage, l'attività di formazione ed orientamento è verificata dal tutor responsabile delle attività didattico-organizzative designato dal soggetto promotore e dal tutor del tirocinante individuato dal soggetto ospitante;

3. Per ciascun tirocinante/stagista, inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo contenente:

- a. Dipartimento di appartenenza;
- b. tipologia tirocinio;
- c. data stipula convenzione;
- d. dati identificativi del tirocinante/stagista;

- e. dati tirocinio/stage: sede tirocinio, durata, tempi di presenza in struttura;
- f. dati Soggetto Ospitante;
- g. tutor Soggetto ospitante;
- h. tutor Soggetto promotore;
- i. ambito del tirocinio/stage: settore di attivazione del tirocinio, obiettivi e competenze da acquisire, attività formative da svolgere;
- j. estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il tirocinante/stagista è tenuto a:
 - a. svolgere le attività descritte nel progetto formativo;
 - b. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - e. mantenere, anche dopo lo svolgimento dello stage, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
 - f. partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - g. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 27 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010: "Il tutor del soggetto ospitante, oltre allo stesso datore di lavoro, può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore".
2. Ogni tutor, nominato dal soggetto ospitante, può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti, nel rispetto dei limiti relativi al numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili stabiliti dall'art. 26 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. Il tutor deve svolgere le seguenti funzioni:
 - a. favorire l'inserimento del tirocinante, all'uopo coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
 - b. promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - c. tenere ed aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al libretto di tirocinio (rilasciato da Unisob) e al diario delle attività formative, di cui è richiesta la vidimazione;
 - d. redigere il questionario di valutazione post stage, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante e attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
 - e. rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante/stagista gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
 - f. collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.
3. In caso di attivazione di tirocini/stage extracurricolare, secondo quanto previsto dall'art. 29 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010, al termine del tirocinio, sulla base del piano formativo individuale e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (solo in caso di raggiungimento di un minimo di ore pari al 70% delle totali previste). Inoltre, al termine del percorso, il tirocinante compila il questionario di gradimento relativo all'esperienza di tirocinio/stage svolta.

Art. 5

1. Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione in forza presso il soggetto ospitante. I limiti numerici di tirocinanti ospitabili da una struttura sono stabiliti nel nuovo art. 26, comma 1, del Regolamento regionale.

2. I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 6

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di **tirocinio disciplinato dall'art. 27 bis del provvedimento recante modifiche al Regolamento regionale n. 9/2010**: "in capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di Tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 10 del provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori e preclude al soggetto ospitante l'attivazione di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.

3. E' in capo al soggetto promotore la responsabilità delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.

4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

Art. 7

1. La realizzazione del **tirocinio/stage curriculare** non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda.

2. La realizzazione del **tirocinio extracurriculare** comporta l'obbligo per il soggetto ospitante di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata come disciplinato dall'art. 26 ter del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfettaria, non è inferiore ad euro 500,00. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 6 dell'art. 26-bis del presente regolamento, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito.

Art. 8

1. La disciplina contenuta nella presente convenzione si riferisce ai tirocini/stage svolti in una sede del soggetto ospitante sita nel territorio della Regione Campania.

2. In caso di tirocini/stage attivati al di fuori del territorio della Regione Campania, si applica la disciplina normativa della regione o del paese estero in cui è ubicata la sede di svolgimento del tirocinio, ivi compresa l'indennità di partecipazione.

Art. 9

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 10

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare alla L.R. N. 14/2009 e Regolamento attuativo n. 9/2010 e ss.mm.ii (modifiche pubblicate sul Burc n. 33 del 7 maggio 2018), all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, nel rispetto del relativo decreto attuativo D.M. 142/1998 e delle "Linee guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e al regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico con delibera del 24.07.18

Art. 11

1. Per eventuali controversie, relative ad interpretazioni, applicazione o risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il foro di Napoli.
2. Unisob si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per le finalità connesse all'accordo di collaborazione nel rispetto dei vincoli di riservatezza, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 196/03 e regolamento UE 2016/679)

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevoli che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione e orientamento, il soggetto esponente, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni e riduzioni del personale per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Napoli, *28/10/21*

Soggetto Promotore *28/10/2021*
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro
(timbro e firma)

Soggetto Ospitante
Il Legale Rappresentante dell'Ente
(timbro e firma)



YK Srl
Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlomagnolawfirm.it
e-mail yk@carlomagnolawfirm.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

CONVENZIONE DI ATENEO
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

DATI UNISOB

Dipartimento di Scienze
Formative, Psicologiche
e della Comunicazione

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Dipartimento di Scienze
Giuridiche

> REFERENTE UNISOB Prof.ssa Metafora	> RUOLO REFERENTE Tutor cds Giurisprudenza
> RECAPITO TELEFONICO	> INDIRIZZO MAIL

DATI ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE

> DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'AZIENDA/ENTE/STUDIO PROFESSIONALE

YK S.a.p.

> COMUNE

NAPOLI

> SETTORE DI ATTIVITA' ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE (Codice di classificazione ATECO)

network

> SETTORE DI ATTIVITA' ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE (Parola chiave)

network

> SITO INTERNET ENTE/AZIENDA/STUDIO PROFESSIONALE

www.carboniagnolo.it

> NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Lorenzo Maria Cecchi, Direttore della sede di Roma, nato a San Severino Marche (MC), il 15/11/1969, domiciliato per la carica in L.go Francesco Vito, 1 Roma

E

YK S.r.l., codice fiscale 09798101219, con sede legale in NAPOLI NA, in Via Miguel Cervantes De Saavedra 52, rappresentata da VITTORIO CARLOMAGNO, RAPPRESENTANTE LEGALE, nato/a a NAPOLI il 13/04/1963

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e successive modifiche, **CONTRIBUENTI** dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, soggetti, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

ARTICOLO 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato da **CONTRIBUENTI** è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso **CONTRIBUENTI** in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
 - * il nominativo del tirocinante;
 - * i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
 - * obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - * le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - * gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4).

l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione a favore dei soli tirocinanti extracurricolari, a carico dell'ente ospitante, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.



ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- * svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- * rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- * mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 4

1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, CONTRIBUENTI si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie - per i soli tirocini extracurricolari, laddove previsto - è assolto dal soggetto ospitante direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati.

ARTICOLO 5

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati personali

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.



Roma, il 26/11/2021

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE



FIRMA YK S.r.l.



YK Srl
Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlemagnolawfirm.it
e-mail: yk@carlemagnolawfirm.it





CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO CURRICULARE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM, nel seguito denominata anche Ente promotore, 10 P. IVA 09106101000, con sede in Roma, Piazza Matteo 10, 00186, rappresentato da Patrizia Tanzilli nata a Formia (LT) il 11/03/1966 C.F. TLZPRZ66C51D708M (che riceve i poteri per la stipula delle Convenzioni di Stage e Tirocinio con PROVVEDIMENTO N.5 DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DOTT. DANILO IERVOLINO DEL GIORNO 23 FEBBRAIO 2017).

E

YK S.r.l. con sede legale a Napoli
In via Miguel Cervantes De Saavedra, 52
P.IVA 09798101219
C.F. 09798101219
d'ora in poi denominato ente ospitante, rappresentato da Vittorio Carlomagno nato a Napoli e domiciliato per la carica a Napoli in via Miguel Cervantes De Saavedra, 52

PREMESSO

- Che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 196 del. 24/06/1997, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;



- che il Decreto del Ministero del Lavoro 11. 142 del 25/03/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22/10/2004, all'art. 10 comma 5, lettera e) annovera nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso l'ente ospitante da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento, e laureati dell'Ateneo.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- o il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;



- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

Art. 5

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'ente ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento, di cui al precedente art. 3.

L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Ente ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Ente ospitante e dal tutor dell'Università;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.



Art. 6

Ogni tirocinante garantisce il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n.679 del 2016.

In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'Ente ospitante o di cui l'Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere

considerate riservate. E' fatto divieto all'Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Art. 8

L'Ente ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione;
- ad osservare le prescrizioni dettate dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti e ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Al termine del tirocinio l'Ente ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio. Nel caso di tirocini svolti da studenti con valore sostitutivo di un esame, l'Ente ospitante compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università



Art.9

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Le Parti stipulanti si impegnano a verificare la possibilità di accedere a specifici finanziamenti per garantire la copertura delle spese di trasferimento e di mantenimento degli studenti durante il periodo di stage.

Art.10

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di un anno. Si intende rinnovata tacitamente di anno in anno e il mancato rinnovo deve avvenire con comunicazione scritta almeno 3 mesi prima.

Art.11

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e relativi aggiornamenti.

Roma, li 29/11/2021...

Per l'Ente Promotore

Patrizia Tanzilli

Direttrice Generale dell'Ateneo

Università Telematica *Universitas Mercatorum*



Per l'Ente Ospitante

(firma e timbro)



YK Srl
Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.cartomagnolawfirm.it
e-mail yk@cartomagnolawfirm.it



Università degli Studi di Napoli Federico II

Convenzione di tirocinio curriculare

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

YK S.r.l.

Partita I.V.A. n. 09798101219, con sede legale in
Napoli _____ provincia NA Via Miguel Cervantes De Saavedra N° 52 CAP
80133 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da
Vittorio Carlomagno residente per la carica in ⁽¹⁾ Napoli Via
Miguel Cervantes De Saavedra, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998;

VISTO l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere

¹ Sede aziendale.

presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal tutore universitario, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio lo **studente** è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- c. mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d. compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 5

Il **Soggetto Promotore** provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, **laddove necessaria e prevista** (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- b. informare e formare i tirocinanti sui **Fattori di rischio** connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L. 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- c. fornire idonei DPI.

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'ALL I in caso di Azienda/Ente o ALL II in caso di ONLUS/NO PROFIT, senza dipendenti;
- b. garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;

- e. integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, se necessario, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI e fornire ai tirocinanti quelli aggiuntivi DPI nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.

In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

A rilasciare al tirocinante, ove, richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Si precisa, infine, che in caso di **soggetto pubblico** la sottoscrizione della convenzione attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la compilazione della autodichiarazione di cui agli allegati citati al punto a.

Articolo 6

Il docente che richiede l'attivazione della convenzione, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a. fornire, al soggetto ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- b. accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I o ALL. II a seconda che sia Ente/Azienda o ONLUS/NO PROFIT);
- c. compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor/RADRL in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del soggetto ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio;
- d. programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- e. accertarsi del possesso di idonei DPI.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 8

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 9

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal GDPR n. 679/2016.

In relazione ai trattamenti di seguito specificati le parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti si ritengono titolari autonomi del trattamento ed entrambe assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Il soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di formazione e di orientamento presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" relativamente ai dati che saranno trattati per le finalità del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla

protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 11

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.
3. Per l'anno 2021, l'art. 10-bis della legge 21/05/2021, n. 69 dispone per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196, l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Lì 15/12/2021

Firma e Timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE
Matteo Lorito

Firmato digitalmente da

Matteo LORITO

CN = LORITO Matteo
O = Università degli Studi di
Napoli Federico II
C = IT

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale



YK Srl

Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlomagnolawfirm.it
e-mail. yk@carlomagnolawfirm.it

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 15/12/2021 09:08:33

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale:

YK S.r.l.

Sede legale: Via Miguel Cervantes De Saavedra n° 52

CAP 80133 Città Napoli Prov NA Telefono 0642828753

Email yk@carlomagnolawfirm.it PEC yk@pec.it

Altre sedi Milano- Roma- Napoli

Recapito Corrispondenza:

Via Miguel Cervantes De Saavedra CAP 80133 Città Napoli

Settore di attività:

- Studi Professionali Imprese Pubblica Amministrazione
 Enti del terzo settore Enti senza scopo di lucro Altro _____

Partita IVA | 0 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |

Legale Rappresentante

Cognome Carlomagno Nome Vittorio

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Valeria Zunino

Funzione Aziendale responsabile convenzioni

Telefono 0642828753 Email valeria.zunino@carlomagnolawfirm.it

Dimensione organico:

(barrare la casella)

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
<input checked="" type="checkbox"/> Da 1 a 5 unità	1
<input type="checkbox"/> Da 6 a 19 unità	2
<input type="checkbox"/> Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità

Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it; PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato in base alle disposizioni previste dall'ar.49 del Regolamento UE 2016/679.

Firma e Timbro
per il Soggetto Ospitante
YK Srl

Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlomagnolawfirm.it
e-mail: yk@carlomagnolawfirm.it



Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 15/12/2021 09:09:02

ALL. I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ITALIA
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a Vittorio Carlomagno residente a Napoli (NA) in via Alessandro Manzoni n° 26/G

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di rappresentante legale _____ del **sogetto ospitante**,

DICHIARA

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29); oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012;
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett. b e art. 34, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett. a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08);
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10);
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D. Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: artt. 43-46; DM 10/03/1998; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data 15/12/2021

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 15/12/2021 09:09:25



Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

PK SH
Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlomagnolawfirm.it
e-mail. yk@carlomagnolawfirm.it

ALL. II
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
residente a _____ (_____) in via _____ n° _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di **docente richiedente l'attivazione della convenzione/RADRL di riferimento, o responsabile Onlus/No Profit***, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore

DICHIARA

Di aver visionato lo stato dei luoghi nei quali è previsto lo svolgimento delle attività osservazionali in convenzione per i tirocinanti e che gli stessi presentano caratteristiche idonee, in materia di sicurezza, per accogliere tirocinanti universitari e/o per consentire lo svolgimento delle attività previste.

Data

Firma

Docente richiedente l'attivazione della convenzione*

RADRL di riferimento*

Responsabile Onlus/No Profit*

** Cancellare quanto non di interesse*



CONVENZIONE QUADRO

PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO "CURRICULARE"

TRA

L'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n.132, Codice Fiscale 80018670655, (d'ora in poi denominata anche "Università" o "soggetto promotore"), rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Vincenzo Loia, nato a Portici (NA) il 16/12/1961;

E

L'azienda/Ente YK S.r.l., con sede legale in NAPOLI Via BERVANTES 52, Codice fiscale 09798101219, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato da VITTORIO PATRUOMAGNO, nato/a a NAPOLI il 13/04/1963.

PREMESSO

- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;
- la delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2017, Rep. N. 156/2017 con cui è stato approvato lo schema di convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento





curriculare con relativa modulistica, demandando al Rettore la sottoscrizione delle convenzioni quadro per tirocini curriculari che risultano conformi allo stesso;

- il presente atto è rispondente allo schema di convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento curriculare approvato dal Senato Accademico con delibera del 26 settembre 2017, rep.N.156/2017;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio dell'Ateneo, su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. L'attività di tirocinio è prevista quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto Ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze delle attività formative del tirocinante. Inoltre, al termine del tirocinio, il soggetto ospitante renderà al soggetto promotore un documento di valutazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.



3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:
- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c. la sede di svolgimento e il settore di attività;
 - d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso o in alternativa lo svolgimento in *modalità a distanza*;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f. l'eventuale entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'inizio del tirocinio avverrà solo dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni –da formalizzare- sul periodo di svolgimento/sede delle attività;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto



attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;

- compilare il libretto diario delle attività svolte consegnato al tirocinante stesso dall'Università.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

Articolo 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
2. ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente *ivi inclusi quelli per emergenza COVID-19*;
3. a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto Promotore;
4. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del



progetto;

5. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, le parti indicano il foro territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

Articolo 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Articolo 9





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione è firmata digitalmente dalle Parti.

Università degli Studi di Salerno

Il Rettore

Prof. Vincenzo Loia

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 27/10/2021 16:27:51

Firmato digitalmente da: Vincenzo Loia
Data: 17/01/2022 10:00:42

Per _____



YK Srl

Il Legale Rappresentante
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlomagnolawfirm.it
e-mail: yk@carlomagnolawfirm.it



Università degli Studi del Sannio

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

il Prof. Gerardo Canfora nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/08/1963, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale alla Piazza Guerrazzi n. 1 Benevento, ove domicilia per la carica, P. IVA 01114010620, d'ora in poi denominata Università,

E

Il/La Prof. Vittorio Carlomagno, nato/a a Napoli, il 13/04/1963, il quale/la quale interviene nella qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda YK S.r.l. avente sede legale in Napoli, alla via Miguel Cervantes De Saavedra n° 52, ivi domiciliato per la carica, P.IVA 09798101219, Indirizzo PEC yk@pec.it d'ora in poi denominato soggetto ospitante,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università degli studi del Sannio può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in aziende a beneficio di studenti universitari che frequentano corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master universitari e di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e del Decreto Ministeriale Lavoro 25.03.1998 n. 142;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

Art. 2

1. II tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare. Ogni altra variazione (proroga, sospensione o interruzione) dovrà essere anticipatamente comunicata al soggetto promotore.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione del D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. I tirocini curricolari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

4. Il soggetto ospitante provvede a:

- a) garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D.lgs 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- b) integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno dalla mansione, ma potenzialmente presenti;
- c) informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura.

Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per l'azienda oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli autonomamente decisi da una delle parti della presente Convenzione, previa comunicazione all'altro soggetto interessato.

Art. 6

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 7

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno o PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini avviati.

Art. 8

Le Parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.

Art. 9

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Benevento in via esclusiva.

Lì,

Università degli Studi del Sannio

Firmato digitalmente da: CANFORA GERARDO
Data: 16/12/2021 12:49:33

IL SOGGETTO OSPITANTE



YK Srl
Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlomagnolawfirm.it
e-mail yk@carlomagnolawfirm.it

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 16/12/2021 09:53:11



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

Area III – Didattica e Ricerca
Ufficio Diritto allo Studio / Placement

Alla c.a. **Valeria Zunino**
YK S.r.l.
Via Miguel Cervantes De Saavedra, 52
81133 Napoli

PEC: yk@pec.it

**OGGETTO: Convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento “curriculare”:
Trasmissione Convenzione**

Si trasmette convenzione in oggetto controfirmata dal Magnifico Rettore.

IL DIRETTORE GENERALE

Flavio Moretti

*Firmato digitalmente ai sensi del dlgs
82/2005*



Università degli Studi del Sannio

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE

TRA

il Prof. Gerardo Canfora nato a Nocera Inferiore (SA) il 03/08/1963, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale alla Piazza Guerrazzi n. 1 Benevento, ove domicilia per la carica, P. IVA 01114010620, d'ora in poi denominata Università,

E

Il/La Prof. Vittorio Carlomagno, nato/a a Napoli, il 13/04/1963, il quale/la quale interviene nella qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda YK S.r.l. avente sede legale in Napoli, alla via Miguel Cervantes De Saavedra n° 52, ivi domiciliato per la carica, P.IVA 09798101219, Indirizzo PEC yk@pec.it d'ora in poi denominato soggetto ospitante,

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università degli studi del Sannio può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in aziende a beneficio di studenti universitari che frequentano corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master universitari e di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e del Decreto Ministeriale Lavoro 25.03.1998 n. 142;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

Art. 2

1. II tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare. Ogni altra variazione (proroga, sospensione o interruzione) dovrà essere anticipatamente comunicata al soggetto promotore.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione del D.Lgs. del 09/04/2008, n. 81;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. I tirocini curricolari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

4. Il soggetto ospitante provvede a:

- a) garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D.lgs 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- b) integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno dalla mansione, ma potenzialmente presenti;
- c) informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura.

Art. 5

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per l'azienda oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli autonomamente decisi da una delle parti della presente Convenzione, previa comunicazione all'altro soggetto interessato.

Art. 6

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 7

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno o PEC con un preavviso di almeno tre mesi.

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini avviati.

Art. 8

Le Parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.

Art. 9

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Benevento in via esclusiva.

Lì,

Università degli Studi del Sannio

IL SOGGETTO OSPITANTE



YK Srl

Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlomagnolawfirm.it
e-mail yk@carlomagnolawfirm.it

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 16/12/2021 09:53:11

Dipartimento di Economia e Management
Via C. Ridolfi, 10, 56124 PISA (PI)
Telefono: 050.2216.412/433
email: federica.rognini@unipi.it

YK SRL
via miguel cervantes de saavedra
52
80133 Napoli (NA)

Alla c.a. di Vittorio Carlomagno

Oggetto: comunicazione credenziali

A seguito dell'invio, tramite PEC, della convenzione stipulata con il Dipartimento di Economia e Management per lo svolgimento di **tirocini curriculari** (art.18 della legge 24.06.1997 n.196 e del Decreto interministeriale 25.03.1998 n.142), le comunico le credenziali con cui collegarsi all'area del portale tirocini (tirocini.adm.unipi.it), riservata alle aziende/enti convenzionati, per la compilazione on line dei progetti formativi relativi ai tirocini da attivare:

Utente: 09798101219
Password: 10491262

Al primo accesso il sistema chiederà la personalizzazione della password.

In caso di **smarrimento delle credenziali** può fare riferimento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'intestazione della presente lettera.

Le credenziali resteranno valide anche per eventuali convenzioni con altri Direttori di Dipartimento per tirocini curriculari (per studenti), e con il Rettore per tirocini non curriculari (per neolaureati).

L'inserimento on-line dei progetti formativi, oltre a facilitare la compilazione da parte dell'ente/azienda ospitante, è necessario per consentire a questo ufficio l'invio tempestivo agli enti competenti, delle comunicazioni obbligatorie relative ai tirocini in atto.

Il documento relativo al progetto formativo, generato in automatico dal Portale, dovrà essere stampato in tre copie e riportare i timbri e le firme previsti. Una copia del progetto formativo rimarrà all'azienda/ente ospitante, una copia sarà conservata dal tirocinante e una dovrà essere recapitata alla struttura scrivente per l'attivazione del tirocinio.

La informo, inoltre, che le credenziali potranno essere utilizzate anche per la pubblicazione di proposte di tirocinio nella bacheca del portale.

Distinti saluti

Il Direttore
Prof. Luca Spataro



UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CURRICULARI

AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18)
E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

Il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DI PISA (C.F. 80003670504 - Lungarno Pacinotti 43) - (Via C. Ridolfi, 10 - 56124 PISA (PI)) nella persona del Direttore, Prof. Luca Spataro, nato a Carrara (MS) il 01-10-1971 di seguito denominato "soggetto promotore";

e

YK SRL (C.F. 09798101219, P.I. 09798101219, via miguel cervantes de saavedra 52 - 80133 Napoli (NA)), nella persona del legale rappresentante: Vittorio Carlomagno, nato a napoli (NA) il 13-04-1963, d'ora in avanti denominato "soggetto ospitante"

concernenti i tirocini formativi e di orientamento curriculari, d'ora in avanti denominati "tirocini", svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento.

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Finalità

Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato "tirocinio"), concordato dall'Azienda/Ente pubblico (d'ora innanzi "soggetto ospitante") con Il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT (d'ora innanzi "soggetto promotore"), avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra ente promotore ed ente ospitante.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.

Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3

Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.

Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e la soggetto ospitante.

Il tutor dell'azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell'azienda/ente ospitante;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
- e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del Dipartimento interessato;

Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5 **Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore;
- d) segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore.
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio
- i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

ARTICOLO 6 **Obblighi del soggetto promotore**

Spetta al soggetto promotore:

- a) nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

ARTICOLO 7 **Coperture assicurative e comunicazioni**

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi e gli infortuni in base alle polizze attivate dall'Università di Pisa. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d).

Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 **Limiti numerici dei tirocinanti**

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 9
Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di stipula sotto indicata con rinnovo tacito, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante;
- b) l'uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
- c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 10
Bollo e registrazione

Le spese di bollo sono a carico del soggetto ospitante.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 11
Norma finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Data 25/02/2022

Per l'Azienda/Ente

Timbro e Firma

**Per Il DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E
MANAGEMENT
dell'Università di Pisa
Timbro e Firma**



YK Srl
Via Cervantes, 52 • 80133 NAPOLI
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798101219
web www.carlomagnolawfirm.it
e-mail. yk@carlomagnolawfirm.it

Firmato digitalmente da: CARLOMAGNO VITTORIO
Data: 25/02/2022 09:52:30



Prot. PO/ 353, 121 Pos. 25/C del 29, 10, 2024

**Convenzione Quadro per l'attivazione di tirocini curriculari
(ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196)**

Tra

Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, con sede in Roma, viale Pola n. 12, C.F. 02508710585 e partita I.V.A. 01067231009, in persona del Direttore Generale, dott. Giovanni Lo Storto, in forza di procura speciale giusto atto numero di repertorio 4.389, in data 8 luglio 2016, del dott. Vincenzo Ferrara, notaio in Roma (di seguito, per brevità, "Luiss")

E

YK S.r.l. codice fiscale n. 09798101219 con sede legale in via Miguel Cervantes De Saavedra n° 52, cap 80133 città Napoli rappresentata dal Dott. Vittorio Carlomagno, nato a Napoli

Premesso che

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo con il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi, di favorire la diffusione della cultura di impresa e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.

In particolare:

- a. a. espresso interesse della Luiss quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri studenti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b. espresso interesse del soggetto ospitante è far sì che il tirocinante acquisisca la conoscenza diretta delle problematiche e dell'organizzazione del lavoro nel sistema dell'impresa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo - 1

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli studenti selezionati, provenienti dai Dipartimenti e allievi dei Master e delle Scuole, per la realizzazione di progetti di tirocini curriculari.



Articolo - 2

Il numero e la durata dei tirocini ed i requisiti richiesti agli studenti saranno concordati tra i responsabili per il tirocinio del soggetto ospitante e della Luiss. Essi assicureranno, inoltre, la necessaria assistenza allo studente e individueranno di volta in volta, i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Articolo - 3

I contenuti, i tempi e le modalità di svolgimento dei tirocini svolti durante il percorso accademico degli studenti saranno specificati nel "Progetto Formativo" da compilare e firmare in corrispondenza dell'attivazione del Tirocinio curriculare.

Nel Progetto Formativo sono indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Articolo - 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli Infortuni sul Lavoro presso l'INAIL, non che per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Articolo - 5

Il soggetto promotore, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), previa tempestiva segnalazione via email all'indirizzo: tirocinicurricolari@luiss.it, da parte del soggetto ospitante o del tirocinante stesso.

Articolo - 6

Il tirocinante si impegna:

- a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ogni altra attività del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza.

Articolo - 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Inoltre, il soggetto ospitante e il tirocinante, in presenza di giustificati motivi e mediante apposita comunicazione scritta alla Luiss, potranno unilateralmente interrompere il tirocinio.

LUISS



Articolo - 8

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata ha la durata di un anno e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Articolo - 9

Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini, e dichiarano altresì di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza della presente Convenzione avviene nel rispetto e in conformità della Legge vigente.

Registrazione

La registrazione del presente accordo verrà effettuata dalla parte che ne abbia interesse solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Le spese, compreso il bollo, sono a carico della parte medesima.


Codice etico e Modello ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Il soggetto ospitante si impegna a visionare il Codice etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Luiss ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e pubblicati sul sito internet www.luiss.it. Il soggetto ospitante si impegna al rispetto dei principi comportamentali delineati nei richiamati Modelli nonché a farli rispettare dai propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione del presente accordo.

L'inosservanza di tale obbligazione, salvo il risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Timbro e firma del soggetto ospitante


YK Srl
Il Rappresentante Legale - 80133 NAPOLI
Via Cervantes 252
Tel 0642828753 • Fax 0642828753
C.F./P.IVA 09798181219
web www.carlomagno-lawfirm.it
e-mail yk@carlomagno-lawfirm.it
Roma, li 18.10.2014

Università Luiss Guido Carli

Il Direttore Generale

Giovanni Lo Storto